



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO  
SEZIONE STACCATA DI PESCARA

# **INAUGURAZIONE**

## **ANNO GIUDIZIARIO 2018**

### **RELAZIONE**

del Presidente della Sezione staccata dott. Alberto Tramaglini  
sull'attività svolta nell'anno 2017



## *§§ 1 – Saluti introduttivi*

## *§§ 2 – Ricorsi proposti nel 2017*

Questa relazione cercherà di offrire un quadro dell'attività del Tribunale e del contenzioso che coinvolge le pubbliche amministrazioni che operano nel territorio, in modo da fornire una serie di elementi di valutazione riguardo alla consistenza del contenzioso, ai settori amministrativi che ne sono maggiormente coinvolti nonché al tipo di risposta che il Tribunale riesce ad assicurare. L'auspicio è che le problematiche che ne emergono possano essere nelle varie sedi affrontate e risolte e i punti di forza adeguatamente valorizzati.

I dati che seguono sono quindi relativi alle due voci del bilancio dell'attività svolta: da un lato la “domanda”, composta dai ricorsi depositati che danno l'avvio al processo, dall'altro la “risposta”, ossia le sentenze (e altri provvedimenti) che lo chiudono.

I numeri del lato della “domanda” consentono di fare il punto sull'entità complessiva del contenzioso e di individuare i settori maggiormente coinvolti.

Quanto al primo aspetto, il quadro è rimasto sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti.

Nel 2017 sono stati infatti depositati 411 ricorsi, 11 meno del 2016 ma in linea con la media di 408 ricorsi/anno dei tre anni precedenti.

Quanto alle materie, dalla tabella riportata in appendice, e considerando i numeri più significativi, si possono constatare le oscillazioni dei ricorsi in materia edilizia (70-57-83) e di autorizzazioni e concessioni (30-43-33), mentre calano sensibilmente quelli sulla materia “stranieri” (20-33-12). È stabile rispetto all'anno precedente (11-12), ma più che dimezzato rispetto al 2015 (25), il numero dei ricorsi in materia di sicurezza pubblica, mentre opposta tendenza si manifesta riguardo ai ricorsi in materia di “comuni e province” (14-23-24). Va anche registrato un incremento del contenzioso in materia di pubblico impiego (15-13-21), in parte da attribuirsi ad una serie di ricorsi proposti da appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato, tra cui quello da cui è scaturita ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della relativa normativa.

Il numero dei ricorsi in materia di appalti (38) è tornato ai livelli del 2013 e 2014 dopo i picchi del 2015 e soprattutto del 2016 (50 e 67), probabilmente da attribuire alle circostanze contingenti indicate nella Relazione del 2016.

Gli effetti sulla consistenza del contenzioso direttamente ascrivibili al nuovo Codice dei contratti pubblici si notano unicamente riguardo ai ricorsi di cui al comma 2bis dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo, che ha introdotto l'onere di immediata impugnazione degli atti di ammissione dei

concorrenti alla gara all'esito della valutazione dei requisiti di partecipazione, la cui conformità ai principi del Trattato UE è stata messa in dubbio da una recente ordinanza del TAR Piemonte.

Per quanto al momento tale incidenza sia alquanto modesta (5 ricorsi nel 2017, 3 nel 2016), in qualche applicazione pratica la norma ha mostrato una serie di aspetti problematici e contraddittori.

Da un lato si prospetta il rischio che, attraverso una serie di ricorsi incrociati, possano essere sottoposte alla verifica del giudice le posizioni di numerosi soggetti (potenzialmente tutti) che a vario titolo partecipano alla procedura e che formano la composita figura del “concorrente” (singoli componenti dei raggruppamenti, imprese che “prestano” requisiti, magari in modo frazionato, ecc.), con conseguente moltiplicazione del numero delle controversie e della loro complessità.

Dall'altro, c'è il rischio opposto: che cioè gli effetti deflattivi sul contenzioso a valle siano conseguiti al prezzo di rendere incontestabili posizioni di dubbia legittimità e nella misura in cui l'impegno richiesto per effettuare un efficace controllo dei requisiti di tutti gli altri partecipanti, i tempi strettissimi, i costi e l'alea di un processo la cui utilità per chi lo promuove è del tutto eventuale, vengano a rappresentare un insieme di “efficaci” fattori dissuasivi all'impugnazione delle ammissioni.

Si tratta, poi, di giudizi potenzialmente molto complessi, che però vanno decisi con sentenza da depositarsi “entro sette giorni” dalla camera di consiglio, che a sua volta deve tenersi “entro trenta giorni dalla scadenza del termine per

la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”, e quindi al di fuori della normale programmazione delle udienze e del carico già programmato ai sensi dell’art. 71 del Codice.

Credo che questa disposizione possa spiegare meglio di altre le difficoltà che incontrano gli operatori del settore davanti ad un quadro normativo che non solo cambia incessantemente, ma lo fa spesso in maniera confusa e contraddittoria. Ne derivano oscillazioni e contrasti giurisprudenziali e l’affievolimento del principio di certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni. Quando poi le innovazioni legislative incidono su principi consolidati (come nel caso dell’introduzione dell’onere di impugnazione di atti, quelli di ammissione, che fino ad allora non erano mai stati considerati lesivi di interessi concreti, diretti e attuali), a volte emergono dubbi di conformità con il quadro costituzionale o con la normativa UE, con conseguente necessità di rimessione della relative questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia UE.

È un fenomeno evidenziato anche nel corso della cerimonia di inaugurazione svoltasi un paio di settimane fa a L’Aquila, dove il Presidente Amicuzzi, citando in particolare la riscrittura nel 2017 di buona parte del Codice Appalti del 2016, ha segnalato le incertezze e perplessità prodotte “dall’accumularsi di un sempre maggior numero di leggi (a volte container di disposizioni normative del tutto eterogenee), che regolano la stessa materia, poi scalfite da deroghe che ne rendono incerta l’applicazione, per di più a volte successivamente riformate da norme che ad esse si sovrappongono, senza tuttavia abrogarle, così trasferendo in sede giurisdizionale la soluzione delle

relative problematiche” ed evidenziando come “buone e concrete leggi amministrative” siano indispensabili per una “bene ordinata giurisdizione del diritto pubblico”.

Altri numeri significativi si segnalano tra i riti camerati.

I ricorsi in materia di accesso sono più che triplicati rispetto al 2015 e quasi raddoppiati sul 2016, incrementi tuttavia dovuti ad una serie di ricorsi da parte di contribuenti e relativi agli atti di imposizione detenuti da agenzie di riscossione, tutt'altro che indicativi di una scarsa disponibilità a dare seguito alle richieste degli interessati.

Benché in calo (45-44-48-35) rimane comunque consistente il numero dei ricorsi per l'esecuzione del giudicato.

Dalle sentenze emesse nel corso del 2017 si conferma una tendenza già riscontrata in passato (*cfr.* relazione 2016), e cioè che le azioni per l'ottemperanza di sentenze di questo stesso TAR costituiscono una parte minoritaria di questo contenzioso e sono il più delle volte relative a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Dal dato si può desumere che in sede esecutiva non siano insorte tra le parti divergenze tali da richiedere un nuovo intervento del giudice e può essere considerato un indizio di quanto le sentenze di merito siano state effettivamente risolutive delle controversie.

I numeri principali di tale categoria sono invece da attribuirsi alle domande di esecuzione di sentenze (e provvedimenti assimilati) del giudice civile. Per la maggior parte si tratta di ricorsi per l'esecuzione di sentenze

definitive di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro, talvolta proposti dopo inutili tentativi di esecuzione forzata in sede civile. Numerosi casi si riferiscono al mancato pagamento di indennizzi dovuti ai sensi della Legge 25 febbraio 1992 n. 210 (*Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati*), dove l'inottemperanza si traduce nella mancata erogazione di prestazioni dovute dallo Stato in adempimento di doveri di solidarietà ai sensi dell'art. 2 Cost.

In tali situazioni, il debito finisce per essere solitamente pagato solo a seguito dell'intervento del commissario ad acta nominato con la sentenza che ordina l'ottemperanza. Ciò, se da un lato dimostra l'efficacia dello strumento commissariale nonché la professionalità dei funzionari chiamati ad assolvere le funzioni di ausiliari del giudice (si tratta, il più delle volte, di funzionari delle Prefetture competenti sul territorio dell'ente inadempiente, che vanno ringraziati per il loro prezioso contributo), dall'altro restituisce l'immagine di amministrazioni pubbliche che assumono gli atteggiamenti del debitore moroso e refrattario ad ogni invito od ingiunzione di pagamento fino a quando non vi è costretto da un procedimento esecutivo.

Sono del resto giudizi che preludono ad una proliferazione di decisioni: è ad esempio necessario determinare il compenso del commissario ad acta, provvedimenti che assumono la forma del decreto e che spesso richiedono -a causa della farraginosità della materia- operazioni giuridicamente ben più complesse di quelle necessarie per la redazione della sentenza, che



generalmente si limita a constatare il persistente inadempimento ed ordinare all'amministrazione di ottemperare al giudicato. Si tratta certamente di numeri contenuti, che vanno tuttavia segnalati in quanto indici di un contenzioso non fisiologico, che in una situazione sana dovrebbe tendere allo zero.

### **§§ 3 - *Ricorsi pendenti e sentenze emanate***

Maggiori novità rispetto agli anni passati si registrano dal lato della “risposta”.

È stato spesso ricordato come il tema della tempestività della decisione sia centrale e strettamente connesso a quello della concreta idoneità della sentenza a risolvere efficacemente la controversia e l'incertezza che ne deriva.

«Una giustizia efficiente e tempestiva, chiara nelle sue decisioni e coerente nei suoi orientamenti, efficace nell'esecuzione, è in grado di rendere poco convenienti i comportamenti che, violando le regole, tradiscono la fiducia, e di promuovere, invece, la cooperazione e l'adesione volontaria al precetto normativo», si legge nella Relazione del Presidente Pajno di inaugurazione dell'A.G. 2017 del Consiglio di Stato.

Talvolta, i tempi perché una sentenza sia non solo “giusta” ma anche “utile” si misurano in pochi mesi, e talune vicende mostrano emblematicamente le conseguenze paradossali che possono derivare da una decisione “giusta” ma tardiva.

Grazie soprattutto ai colleghi che ci hanno preceduto, la Sezione di Pescara si trova da tempo in condizioni che consentono decisioni tempestive.

Nel 2008 i ricorsi pendenti erano 2800 e solo quelli di cui era stata presentata l'istanza di f.u. erano “circa tre volte il numero dei ricorsi depositati in un anno”, come si legge nella Relazione del Presidente Zuballi per l'inaugurazione dell'A.G. 2009.

Nel 2011 erano diventati 806, 429 nel 2014, 301 nel 2015, l'80% dei quali risalenti all'anno precedente.

Nella Relazione 2016 il Presidente Eliantonio valutava che, “ove si segua l'attuale ritmo di lavoro, i ricorsi proposti ... saranno quindi tutti mediamente definiti entro un anno dal loro deposito, cioè in tempo idoneo ad assicurare una tutela piena ed effettiva degli interessi delle parti e con un'efficienza che ... non trova di certo riscontro in quasi tutti gli altri Tribunali amministrativi”.

La progressiva trasformazione dell'arretrato in “giacenza fisiologica” ha consentito di decidere circa la metà dei ricorsi nello stesso anno del loro deposito e la quasi totalità degli altri nell'anno successivo.

Tale situazione, pressoché ottimale, ha avuto l'effetto di alleggerire la pressione sulla fase cautelare, dato che la possibilità di fissare l'udienza di merito in un tempo ragionevolmente breve è stata spesso in grado di evitare che questioni particolarmente complesse fossero affrontate in una sede di sommaria cognizione, in tal modo garantendo la tempestività della decisione, e quindi la sua utilità, senza sacrificare il necessario approfondimento delle questioni controverse.

Questo stato di cose credo abbia avuto ripercussioni positive anche di carattere “ambientale”, contribuendo alla serenità dei rapporti, alla lealtà dei comportamenti, alla ordinata gestione, per quanto riguarda i magistrati, del carico di lavoro.

Occorre tuttavia registrare l'inversione di tendenza che si è verificata negli ultimi due anni.

I ricorsi pendenti sono infatti diventati 355 a fine 2016 e 479 al 31 dicembre 2017 (di cui 315 del 2017, 131 del 2016, 25 del 2015, 8 di anni precedenti), che corrisponde al calo dei ricorsi smaltiti: 524 nel 2015, 380 nel 2016, 307 nel 2017 (fonte: tabelle allegate alle Relazioni del Presidente del Consiglio di Stato).

In questi numeri sono compresi anche i provvedimenti diversi dalle sentenze (ordinanze o decreti decisori: 54 nel 2015, 46 nel 2016, 24 nel 2017), il cui numero dipende essenzialmente da scelte di parte che sono oggetto di mera presa d'atto (rinunce, perenzioni, ecc.) e su cui non sembra necessario spendere ulteriori considerazioni.

Quanto alle sentenze, la tabella mostra l'entità della diminuzione del loro numero negli ultimi due anni.

La media, che era di circa 500 sentenze complessive nel periodo 2013-2015, è stata di 314 nel biennio 2016-2017.

È il caso di precisare che il gruppo “sentenze brevi” comprende le decisioni riferibili sia all'art. 60 sia all'art. 74 del Codice, tanto –cioè- i ricorsi

definiti in camera di consiglio all'esito della fase cautelare, quanto quelli, la maggior parte, trattati in udienza pubblica e definiti con sentenze succintamente motivate, il più delle volte dichiarative del sopravvenuto difetto di interesse o della cessazione della materia del contendere. Il dato del 2017 non è perciò indicativo di una minore disponibilità ad una decisione in forma semplificata in sede di esame della domanda cautelare, quanto piuttosto del fatto che tali numeri dipendono essenzialmente da circostanze contingenti: dalla quantità, cioè, dei ricorsi qualificabili “manifestamente” improcedibili/inammissibili/irricevibili oppure, in minor misura, fondati o infondati.

I dati di maggior rilievo sono dunque quelli delle sentenze “ordinarie”, passate da una media di 400 nel triennio 2013-2015 ad una di 257 nel biennio 2016-2017, circa un terzo in meno.

La flessione va messa in relazione con il fatto che fino a tutto il 2015, oltre al Presidente, erano qui in servizio tre magistrati. È poi successo che dall'inizio del 2016, con il collocamento a riposo del collega Dino Nazzaro, tale numero si è ridotto di un terzo. Questo sarà dunque il terzo anno in cui la Sezione dovrà gestire il carico con una composizione ridotta all'essenziale.

Occorre d'altronde prendere atto di quella che è allo stato la situazione complessiva dell'organico del personale di magistratura e considerare le difficoltà di sedi che, con analoga dotazione, si sono trovate a gestire numeri sensibilmente più grandi di quelli appena esposti.

I numeri del 2017 vanno considerati ricordando anche che nel maggio dell'anno trascorso, dopo le dimissioni del Presidente Urbano, la composizione della Sezione era ridotta al sottoscritto e al collega Balloriani. Lo svolgimento delle udienze di maggio, giugno e luglio (5 delle 20 annue) è stato garantito solo grazie al Presidente Amicuzzi e alle colleghe Di Cesare e Gizzi della sede dell'Aquila, che hanno consentito la formazione dei collegi, senza poter ovviamente contribuire allo smaltimento del carico programmato. D'altronde, la situazione dell'organico delle due sedi abruzzesi nel 2017 è stata tale che per 12 volte i 6 magistrati complessivamente in servizio hanno reciprocamente assicurato la formazione dei collegi. Solo dallo scorso mese di settembre, con l'assegnazione provvisoria (che diventerà definitiva dal prossimo primo maggio) della collega Renata Ianigro, la situazione si è stabilizzata ed è stato possibile tornare a gestire adeguatamente il carico delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio.

Si conferma, del resto, ciò che veniva constatato già nella relazione del 2016: “il contenzioso proposto dinanzi a questa Sezione non è costituito da ricorsi seriali o di facile definizione, ma da ricorsi aventi tutti una complessità, di molto maggiore rispetto al passato, che per essere definiti impongono al Collegio uno studio particolarmente attento”. Il fenomeno mostra anzi di accentuarsi, dato che in svariati settori (e segnatamente in quello degli appalti pubblici) le controversie assumono connotazioni sempre più complesse con elevati livelli di tecnicismo, il che si riflette sulla velocità di smaltimento e sull'entità del carico gestibile da ciascun magistrato.

Pur se le difficoltà non sono dunque mancate, dal grafico allegato alla Relazione del Presidente Pajno e riprodotto in appendice, che riporta la situazione complessiva dei TAR al 31 dicembre 2017, si può constatare che la Sezione di Pescara resta comunque tra le sedi con il minor numero di ricorsi pendenti e quindi tra quelle che riescono maggiormente ad assicurare tempi di risposta adeguati.

È presumibile che i numeri dei ricorsi definiti nel corso del 2018 siano analoghi a quelli dei due anni appena trascorsi. Ciò consentirà di smaltire il contenzioso del 2016 e buona parte di quello del 2017, confidando di poter mantenere la percentuale dei ricorsi definiti nel corso dell'anno di introduzione del giudizio quantomeno ai livelli del 2017, dove -dei 411 ricorsi depositati- 96 sono stati già decisi. Si tratta, in genere, di contenziosi che seguono riti speciali o accelerati (ad esempio in materia di appalti), ma anche di ricorsi di cui emerge nella fase cautelare l'esigenza di una trattazione sollecita. Sono le situazioni di cui si è già detto, vale a dire quelle che richiedono una pronuncia definitiva, ma troppo complesse per essere decise con una sentenza succintamente motivata.

Un strumento che potrebbe consentire la rapida definizione di un imprecisato numero di giudizi (che comunque si suppone non molto consistente) è dato dall'art. 71bis del Codice, a norma del quale, a seguito della presentazione della "istanza di prelievo", "il giudice ... può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata". La sostanziale inefficacia della norma era stata già segnalata nella Relazione 2016, e risulta confermata dal fatto che nella Sezione di Pescara non ha avuto nessuna

applicazione pratica. La possibilità di definire il giudizio in camera di consiglio presuppone, infatti, uno scrutinio preliminare in ordine al carattere “manifesto” del suo esito, ma tale condizione non necessariamente emerge dall’istanza di prelievo o dalla lettura del fascicolo diretta a verificare la consistenza dell’urgenza segnalata. È dunque opportuno che la parte che presenta l’istanza si faccia carico di segnalare l’esistenza di ragioni che a suo avviso renderebbero la decisione manifestamente prevedibile, chiedendo la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Il neo-istituito Ufficio del processo a supporto dell’attività dei magistrati, che vede la partecipazioni di funzionari della Segreteria e di giovani laureati tirocinanti, potrà anch’esso contribuire a velocizzare la trattazione, ad esempio attraverso l’organizzazione di udienze tematiche, per eventuali cause seriali o che presentano un’unica questione di diritto.

Si vedrà come il ricorso a tali accorgimenti potrà essere utile per migliorare i dati dell’anno passato. Rimane in ogni caso prevedibile che anche per il 2018 i ricorsi in entrata siano più di quelli smaltiti. Se i depositi si manterranno nella media degli anni precedenti, la differenza sarà nell’ordine di un centinaio di ricorsi, un quarto circa di quelli depositati in un anno, con le ovvie conseguenze sui tempi medi delle decisioni.

Resta in ogni caso l’impegno che ciascun fascicolo continui ad essere studiato con la necessaria attenzione, in modo da produrre decisioni chiare e tali da minimizzare il numero degli appelli e delle azioni di ottemperanza. Segnalo a questo proposito gli ultimi dati: delle 288 sentenze del 2017 solo 51

risultano allo stato appellate (circa il 18%), mentre nello stesso anno il Consiglio di Stato ha definito in appello 8 sentenze della Sezione di Pescara, confermandone 4 e riformandone 2 (mentre 2 hanno avuto altri esiti), che evidenziano come nella maggior parte dei casi sia la sentenza di primo grado a mettere fine alla controversia.

Esposti i dati più significativi, rinvio per il resto alle tabelle allegate.

#### **§§ 4 - *Il PAT***

Il 2017 è stato l'anno in cui è entrato in funzione il processo amministrativo telematico ed è cominciata la progressiva eliminazione dei fascicoli cartacei. È così tra l'altro venuta meno la necessità di accesso agli uffici per i depositi e la consultazione degli atti.

La inevitabile dose di incertezze e disagi iniziali che ogni innovazione di questa portata reca necessariamente con sé, ha messo finora in primo piano le esigenze di adattamento al nuovo sistema, ancora percepito come una evoluzione tecnologica che ha riguardato essenzialmente il materiale di supporto degli atti processuali, dalla carta al digitale.

Come è stato però messo in evidenza in dottrina, “oggi si è compreso che l'informatica non svolge più soltanto una funzione servente e che la conversione delle modalità cartacee in quelle digitali non potrà lasciare invariato il sistema processuale” (Brunelli).



Per avere conferma che non esistono campi “in cui la rivoluzione digitale non abbia condotto a modificare il modo di operare e la stessa natura degli operatori” (Fantigrossi), ricordo i cambiamenti intervenuti nel modo di operare di avvocati e magistrati da quando per la prima volta il digitale è apparso nel processo. Da quando, cioè, si generalizzarono negli studi professionali e negli uffici giudiziari le postazioni informatiche e cominciarono a diffondersi le banche dati digitali, che resero immediatamente disponibili i precedenti e gli orientamenti che prima si cercavano faticosamente tra le riviste cartacee.



Ciò non ha reso solo più semplice la ricerca, ma ha influito sulla tecnica redazionale di sentenze, ricorsi e atti difensivi, diventati più articolati e densi di riferimenti e citazioni giurisprudenziali, spesso nella direzione di un approfondimento delle tematiche trattate, a volte effetto di un uso disinvolto del copia-incolla. Una conseguenza sulle norme processuali si è ad esempio manifestata con la codificazione del dovere di sinteticità degli atti del processo amministrativo, norma che la Cassazione ha poi ritenuto espressione di un principio generale del diritto processuale.


In attesa di verificare quali mutazioni saranno innescate dal PAT, si registrano al momento taluni effetti delle “regole” e “specifiche tecniche” sulla natura di taluni istituti processuali, tematiche su cui si stanno formando i primi orientamenti giurisprudenziali, ma su cui la Sezione non ha ancora avuto modo di pronunciarsi. Le uniche questioni finora incontrate riguardano essenzialmente irregolarità di vario tipo, poi segnalate alle parti ai fini delle necessarie regolarizzazioni.

## §§ 5 – *Conclusioni*

§§ 6 – Tabelle e grafici

CLASSIFICAZIONE RICORSI	2015	2016	2017
AGRICOLTURA E FORESTE	2	2	2
AMBIENTE	7	15	12
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1	6	0
APPALTI (ex art. 120 ss c.p.a.)	50	63	38
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	30	43	33
CACCIA E PESCA	1	4	3
CARABINIERI	3	4	5
CITTADINANZA	0	1	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	2	1	2
COMUNE E PROVINCIA	14	23	24
DEMANIO STATALE, REGIONALE, PROVINCIALE	6	8	4
EDILIZIA ED URBANISTICA	70	57	83
ELEZIONI	2	3	1
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	3	3	1
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	3	6	4
FORZE ARMATE	4	1	0
INDUSTRIA	1	0	4
INQUINAMENTO	6	4	4
ISTRUZIONE	8	6	10
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	9	7	3
POLIZIA DI STATO	13	9	8
PROFESSIONI E MESTIERI	0	3	0
PUBBLICO IMPIEGO	15	13	21
REGIONE	3	6	12
SERVIZI PUBBLICI	8	1	12
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8	6	8
SICUREZZA PUBBLICA	25	11	12
STRANIERI	20	33	12
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	9	9	9
VITTIME DEL DOVERE	1	0	0
<b>RITI SPECIALI</b>			
<i>ACCESSO AI DOCUMENTI</i>	11	18	33
<i>APPALTI (art. 120 comma 2 bis c.p.a.)</i>	0	3	5
<i>OTTEMPERANZA</i>	44	48	35
<i>SILENZIO P.A.</i>	6	5	11





**Sentenze e sentenze brevi pubblicate nell'anno di riferimento**

	Sentenze	Sentenze brevi	Totale sentenze
<b>2013</b>	405	132	537
<b>2014</b>	390	92	482
<b>2015</b>	400	76	476
<b>2016</b>	247	93	340
<b>2017</b>	267	21	288

**Altri provvedimenti pubblicati nel 2017**

Ordinanze Cautelari	<b>144</b>
Ordinanze Collegiali	<b>64</b>
Decreti presidenziali	<b>36</b>
Decreti collegiali	<b>26</b>